Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 — **Roma — Lunedì, 8 ottobre** — **Numero 237**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. **15** *— nel Regno cent.* **20** *— arretrato in Roma cent.* **30** *— nel Regno cent.* **40** *— all'Estero cent.* **80**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

AVVISO

Si avverte che, a datare dal 1° settembre, a norma del Decreto-legge Luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1343, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 31 agosto u. s., i prezzi delle inserzioni sono stati modificati come segue:

Annunzi giudiziari, centesimi trenta } per ogni linea di
Altri avvisi, centesimi quaranta ... } colonna o spazio di linea.

Vennero inoltre elevati, con decorrenza dal 1° ottobre, i prezzi degli abbonamenti trimestrali e semestrali, rispettivamente, a L. 12 e a L. 20 in forza del Decreto Ministeriale 16 settembre 1917, inserito nella *Gazzetta* stessa il 28 successivo, e furono pure fatti alcuni ritocchi al costo dei numeri separati del giornale.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Errata-corrige.

Leggi e decreti.

Decreto-legge Luogotenenziale *n. 1540 relativo al nuovo regime delle trazzere di Sicilia.*

Decreto Luogotenenziale *n. 1560 col quale è disposto che le proroghe successive alla prima, dei poteri dei RR. commissari presso Amministrazioni comunali disciolte, possano essere disposte senza prefissione di termine.*

Decreto Luogotenenziale *n. 1571 col quale nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1917-918, è istituito il capitolo n. 195-ter con lo stanziamento di lire 1.000.000.*

Decreto Luogotenenziale *n. 1577 concernente la composizione ed il funzionamento del Consiglio di amministrazione e di disciplina dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni.*

Decreto Luogotenenziale *n. 1586 col quale sono dichiarati responsabili i sindaci, gli assessori ed i consiglieri, che si dimettano senza legittimo motivo o provochino con atti della loro amministrazione lo scioglimento dei Consigli, delle maggiori spese derivanti dalla gestione straordinaria.*

Relazione e decreto Luogotenenziale *per lo scioglimento del Consiglio comunale di Murlo (Siena).*

Disposizioni diverse.

Ministero delle poste e dei telegrafi: *Avviso* — **Corte dei conti**: *Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV* — **Ministero delle finanze**: *Disposizioni nel personale dipendente — Avviso di concorso pel conferimento di banchi-lotto* — **Ministero del tesoro**: Direzione generale del debito pubblico: *Perdita di certificati — Rettifiche d'intestazione — Smarrimenti di ricevute* — Direzione generale del tesoro: ***Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali di importazione*** — **Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro**: *Medie dei cambi e dei consolidati.*

PARTE NON UFFICIALE.

Cronaca della guerra — Il ministro dell'agricoltura a Salerno — Cronaca italiana — Telegrammi *Stefani* **— Inserzioni.**

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE.

Nel decreto Luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1430, relativo alle norme sulla larghezza dei cerchioni alle ruote dei veicoli, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 19 settembre u. s., n. 222, l'art. 2 è così stampato: « Nel secondo comma dell'art. 9 delle suddette norme alla parola « anielle » è sostituita la parola « arnielle »; mentre avrebbe dovuto leggersi: « è sostituita la parola « *armille* », come sta scritto nell'originale.

Nel decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1439, col quale furono autorizzate alcune spese da inscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 24 settembre u. s., n. 225, per errore della copia trasmessaci: nell'ultimo capoverso dell'art. 2, a capo del 1° rigo, fu stampato « Cap. 158-*bis*.; mentre avrebbe dovuto leggersi « *Cap. 258*-bis »; alla fine dello stesso capoverso si legge « del Po ed *influenti* »; mentre avrebbe dovuto dirsi « del Po ed *affluenti* » e nella prima linea dell'art. 3 è indicato il capitolo *56*, in luogo del capitolo *58*, come risulta dal decreto originale, e come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1540 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno, pei lavori pubblici, per il tesoro e per l'agricoltura;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le trazzere della Sicilia continueranno ad essere di demanio pubblico dello Stato e sotto l'amministrazione diretta del Ministero delle finanze.

Art. 2.

In base ai titoli probatorî, carte descrittive, elenchi, tracce esistenti sui terreni ed ogni altro possibile elemento, saranno eseguiti l'accertamento, la revisione della consistenza e la conseguente reintegra di tutte le trazzere di demanio pubblico dello Stato.

Eseguito l'accertamento di ciascuna trazzera, se ne farà pubblicazione ai fini e con le norme che saranno fissate dal regolamento di cui all'art. 19.

Art. 3.

Saranno conservate nella loro integrità le trazzere che rispondono tuttora ai bisogni dell'industria armentizia o ad altro interesse di indole generale.

Saranno conservate all'uso pubblico, per i tratti e per le larghezze che occorrono, le trazzere che rispondono ai bisogni della viabilità ordinaria.

È in facoltà dell'Amministrazione di sclassificare ed alienare, dopo rigoroso accertamento, quelle trazzere che risultassero in tutto o in parte assolutamente inadatte od esuberanti agli scopi suaccennati.

Art. 4.

Le trazzere conservate a norma del secondo comma dell'articolo precedente continueranno ad essere amministrate dallo Stato.

Le strade, che sul loro percorso saranno costruite coi fondi di cui all'art. 14, saranno dichiarate provinciali, comunali o vicinali, secondo i criteri e le procedure della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, per tutti gli effetti della legge stessa.

Sono obbligatorie tanto l'iscrizione delle strade provinciali e comunali nei rispettivi elenchi, quanto la costituzione di Consorzi permanenti fra i proprietari utenti delle strade vicinali.

Art. 5.

Le Provincie ed i Comuni che intendano trasformare le trazzere in strade ordinarie, possono essere a ciò autorizzati dal Governo, su proposta della Commissione, di cui all' articolo 15, previa l' inscrizione delle strade negli elenchi rispettivi a norma della legge sui lavori pubblici. In tal caso spetta ai detti enti il concorso governativo in ragione del 25 0[0 da imputarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Qualora la Provincia o il Comune non provveda alla trasformazione delle trazzere entro il termine stabilito nell'atto di concessione, è in facoltà del Governo, sentita la Commissione, di revocarlo o di fare eseguire i lavori di trasformazione per conto dell'Amministrazione inadempiente.

La revoca della concessione, disposta a norma del comma precedente, rende nulla, senza diritto a risarcimenti, l'iscrizione della trazzera nell'elenco stradale.

Art. 6.

Per la trasformazione o sistemazione delle trazzere in strade vicinali è data facoltà ai proprietari che ne sono utenti a norma della legge sui lavori pubblici, di costituirsi in Consorzio nei modi stabiliti dall' articolo 54 della legge medesima.

L'esecuzione delle opere, quando risulti accettata da tanti utenti che rappresentino od assumano, compreso l'eventuale concorso del Comune, i tre quarti della spesa, è obbligatoria anche per gli altri.

Per l'esecuzione di dette opere è ammessa la concessione di sussidi a termini dell'art. 321 della legge sui lavori pubblici.

Art. 7.

Eseguita la reintegra di cui all'art. 2, si ritiene legittimata l'occupazione di quelle trazzere o parte di esse che furono trasformate in strade regolarmente classificate come provinciali o comunali, limitatamente alla zona occupata dalla sede stradale.

Resta del pari legittimata l'occupazione, salvo il pagamento di un canone annuo affrancabile, di quelle zone su cui siano stati edificati interi rioni di centri abitati, od anche edifici isolati, quando la loro demolizione non risulti necessaria per trasformare la trazzera in strada.

Art. 8.

Le zone che a termini degli articoli 4 e 7 saranno riconosciute non necessarie alle strade risultanti dalla trasformazione delle trazzere, quand'anche abusivamente possedute da terzi, continueranno ad essere di demanio pubblico fino a che non sarà proceduto alla loro legittimazione od alienazione.

Art. 9.

Durante il corso delle operazioni disposte dall'art. 2, è autorizzata la legittimazione dell'abusivo possesso delle zone laterali alle strade di cui al 1° comma dell'art. 7, mediante pagamento del prezzo di stima.

Intervenuto l'accordo sul detto prezzo, sarà redatto dal segretario del Comune, nel cui territorio rientra la zona occupata o la maggior parte di essa, apposito verbale che avrà effetti giuridici per l'Amministrazione solo dopo intervenuta l'approvazione della Commissione di cui all'art. 15.

Il verbale sarà compilato in forma pubblica amministrativa, ed avrà tutti gli effetti dell'atto pubblico di cui all'art. 1315 del Codice civile.

Art. 10.

È autorizzata altresì, con le stesse norme dell'articolo precedente, la legittimazione dell'abusivo possesso di ogni altra zona e relitto, riconosciuti affatto inutili all'uso pubblico, a mano a mano che si procederà alle operazioni di sistemazione o trasformazione di cui all'art. 3.

Art. 11.

La reintegra di cui all'art. 2, anche nei casi in cui non siasi addivenuto a legittimazione, come negli articoli 9 e 10, è di competenza dell'intendente di finanza della Provincia in cui è situata la zona da reintegrare o la maggior parte di essa.

Art. 12.

Sulle contestazioni che possano sorgere nell'attuazione del presente decreto deciderà un Collegio provinciale composto dal presidente del tribunale capoluogo della Provincia o da chi lo rappresenti, che lo presiede, dall'ingegnere capo del genio civile o da chi lo rappresenti, dal più anziano fra i membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa, o, in sua assenza, da chi lo segue in ordine di anzianità.

Avverso la decisione del Collegio provinciale è ammesso gravame alla Corte di appello soltanto nel caso che la contestazione rifletta la domanialità del terreno.

Negli altri casi, avverso la decisione del Collegio provinciale non è ammessa l'impugnativa di nullità di cui all'art. 32 del Codice di procedura civile, ma solo il ricorso per cassazione e quello di revocazione ai sensi degli articoli 494 e 498 del Codice di procedura civile.

La Corte di appello giudica sulle prove raccolte che risultino dagli atti e, quando le ritenga insufficienti, richiede al Collegio provinciale il completamento dell'istruttoria.

Art. 13.

Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 e per la vendita di ogni altra zona o relitto di trazzere non più necessari all'uso pubblico, è accordato diritto di prelazione ai proprietari frontisti.

Qualora essi, nel termine di 60 giorni dall'avviso ricevuto dall'intendente di finanza, non si presenteranno a stipulare l'atto di acquisto, si procederà alla vendita con le norme della legge 24 dicembre 1908, n. 783.

Per l'esercizio di tale diritto e per ogni eventuale controversia sono applicabili gli articoli 9, 11 e 12 del presente decreto.

Art. 14.

Tutti i proventi ricavati dalla esecuzione del presente decreto saranno versati in tesoreria con l'applicazione ad un capitolo speciale dello stato di previsione dell'entrata.

In corrispondenza alla somma annua inscritta nello stato di previsione dell'entrata per i proventi suddetti sarà stanziata eguale assegnazione annua in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze a cominciare dall'esercizio 1918-919, per provvedere alla sistemazione ed eventuale trasformazione delle trazzere, secondo le norme che saranno dettate dal regolamento, fermi restando i sussidi come per legge.

Gli avanzi annuali di gestione dell'azienda dovranno mantenersi impegnati sui fondi rimasti disponibili alla chiusura dell'esercizio, per essere erogati negli esercizi successivi a favore dell'azienda medesima.

Art. 15.

È istituita presso il Ministero delle finanze una Commissione nominata per decreto Reale presieduta dal direttore generale del demanio, o da chi lo sostituisce, e della quale fanno parte:

a) un delegato per ciascuno dei Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici e dell'agricoltura, un funzionario dell'Avvocatura erariale, un ispettore superiore del Genio civile e un ispettore superiore del Catasto e dei servizi tecnici;

b) un rappresentante per ciascuna delle sette provincie siciliane, da designarsi dai rispettivi Consigli provinciali anche fra estranei ai Consigli stessi.

Pel disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione e degli altri che potranno essere determinati dal regolamento interno, la Commissione nominerà, occorrendo, fra i suoi membri un Comitato, presieduto come sopra, composto di 5 persone due delle quali scelte fra i rappresentanti delle provincie.

Art. 16.

Le attribuzioni della Commissione di cui all'articolo precedente sono:

a) decidere sulle proposte relative all'accertamento, alla conservazione, alla trasformazione e ad ogni altra destinazione delle trazzere;

b) provvedere circa la erogazione e l'impiego del fondo speciale di cui all'art. 14, con le norme da stabilirsi con regolamento, e deliberare, a seconda della sua disponibilità, l'assunzione diretta o l'assegnazione di un contributo per la trasformazione delle trazzere in vie rotabili;

c) approvare i verbali di legittimazione di cui agli articoli 9 e 10;

d) lasciare in godimento precario e temporaneo, verso il pagamento di un canone annuo, le zone di trazzere delle quali non sia ancora decisa la definitiva sistemazione;

e) formare l'elenco generale, da approvarsi con decreto Reale, delle trazzere della Sicilia che rimarranno conservate come tali all'uso pubblico, allorchè saranno ultimate tutte le operazioni prevedute dal presente decreto;

f) dar parere: sulla concessione alle Provincie, ai Comuni ed ai Consorzi di cui all'art. 5, e sulla revoca di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso; sulla sclassificazione ed alienazione delle trazzere e delle parti di esse ritenute non più necessarie all'uso pubblico; sui ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti emessi dall'intendente di finanza a' termini dell'articolo 11.

Art. 17.

Per tutte le operazioni disposte agli articoli 2 e seguenti del presente decreto, è istituito un Ufficio tecnico speciale, con sede a Palermo, alla immediata dipendenza della Direzione generale del demanio.

Tale ufficio sarà composto di un ingegnere capo, di due ingegneri e di otto geometri scelti nel personale degli uffici tecnici di finanza.

I funzionari suddetti saranno destinati all'ufficio

speciale con decreto del Ministero delle finanze. Durante tale destinazione essi resteranno fuori ruolo, ma, in ordine all'anzianità, promozione e agli effetti tutti della carriera, continueranno ad essere considerati come presenti al loro ufficio.

Su proposta dell'ufficio o su deliberazione della Commissione di cui all'art. 15 e colle norme prescritte dalla legge 11 giugno 1887, n. 182, potrà essere assunto personale avventizio, al quale però non competerà mai alcun titolo di stabilità pel servizio prestato.

Per le operazioni di cui all'art. 2 i funzionari dell'Ufficio tecnico speciale potranno introdursi nelle proprietà private e procedere alle operazioni planimetriche e agli altri lavori necessari alla identificazione e ai rilievi delle trazzere, purchè siano muniti di un decreto dell'intendente di finanza della Provincia.

In caso di rifiuto o di opposizione, il funzionario si farà assistere dalla forza pubblica.

Art. 18.

Per tutte le spese necessarie al funzionamento dell'Ufficio tecnico speciale sarà stanziato, a cominciare dall'esercizio 1918-919, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, apposito capitolo per la cifra di L. 80.000, che potrà elevarsi a L. 120.000, allorchè saranno iniziati i lavori di reintegra.

Art. 19.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno dettate le norme per la esecuzione del presente decreto e specialmente:

a) per l'ordine dei lavori di accertamento e revisione della consistenza delle trazzere, loro pubblicazione e termine per opporsi;

b) per la legittimazione degli abusivi possessi di cui agli articoli 9 e 10;

c) per la reintegra di cui all'art. 11;

d) per la procedura circa le controversie di competenza dei Collegi provinciali e per il pagamento delle spese giudiziali e delle competenze ai componenti dei predetti Collegi;

e) per il funzionamento dell'Ufficio tecnico speciale, l'assunzione del personale avventizio e relativi assegni, le relazioni di dipendenza, le attribuzioni dei singoli funzionari, le indennità fisse e di campagna ai medesimi spettanti, e per quant'altro attiene ai lavori dell'ufficio stesso;

f) per la vigilanza e polizia sulle trazzere e relativa competenza, e per la procedura, competenza e penalità in caso di contravvenzione alle disposizioni dettate dal presente decreto e dal relativo regolamento;

g) per l'impiego e per la erogazione, anche con deroga agli articoli 50 e 51 del testo unico della legge sulla contabilità dello Stato, del fondo speciale di cui all'art. 14;

h) per il funzionamento e la relativa spesa della Commissione di cui all'art. 15, e per la procedura circa la materia di sua competenza.

Tutte le modifiche ed aggiunzioni al cennato regolamento saranno approvate con successivi decreti Reali, sentito sempre il Consiglio di Stato.

Art. 20.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MEDA — ORLANDO — BONOMI — CARCANO — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1560 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le proroghe dei poteri dei Regi commissari presso Amministrazioni comunali disciolte, che, successivamente alla prima, vengono decretate in base all'articolo 2 del R. decreto 27 maggio 1915, n. 744, potranno essere disposte senza prefissione di termini.

Nei casi in cui la proroga è stabilita senza prefissione di termini i Consigli disciolti dovranno essere ricostituiti in un termine non maggiore di mesi sei dal giorno della pubblicazione del trattato di pace.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1571 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari per la guerra;

Visto l'art. 31, lettera *a*), della legge 18 luglio 1917, n. 1143;

Vista la legge 19 luglio 1917, n. 1125;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1917-918, è istituito il cap. n. 195-*ter* « Fondo a favore degli orfani di guerra (legge 18 luglio 1917, n. 1143), con lo stanziamento di lire un milione (L. 1.000.000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1577 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 16 giugno 1917, n. 980;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico suddetto, approvato col R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il regolamento speciale per l'Amministrazione centrale della guerra, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 219;

Visto il decreto Ministeriale 8 agosto 1908, riguardante la composizione del Consiglio d'amministrazione e di disciplina del Ministero della guerra, modificato con successivo decreto 23 ottobre 1908;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri per la guerra e per le armi e munizioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Pei servizi del Ministero della guerra e di quello per le armi e munizioni, il Consiglio d'amministrazione e di disciplina è unico.

Esso si compone dei funzionari addetti ai due Ministeri che hanno diritto di appartenervi a norma dell'art. 47 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, e dei decreti Ministeriali 8 agosto e 23 ottobre 1908.

Possono intervenirvi, e partecipare di pien diritto ai lavori ed alle votazioni, entrambi i ministri o i rispettivi sottosegretari di Stato.

Art. 2.

Quando intervenga uno soltanto dei ministri, spetta ad esso la presidenza.

Quando invece intervengano entrambi i ministri o entrambi i sottosegretari di Stato, la presidenza viene rispettivamente assunta:

a) dal più anziano nella carica di ministro o di sottosegretario, tenuto pur conto dei periodi nei quali l'abbiano precedentemente ricoperta, quando il Consiglio debba pronunciarsi su questioni relative al personale sia dell'Amministrazione centrale, sia delle Amministrazioni dipendenti, fatta eccezione per gli affari disciplinari, e quando sia chiamato a dar parere a termine della lettera *n*) dell'art. 9 del regolamento speciale dell'Amministrazione centrale della guerra, su affari che interessino il servizio di entrambi i Ministeri. In caso di pari anzianità di carica presiede il ministro o il sottosegretario di Stato per la guerra;

b) dall'uno o dall'altro dei due ministri o dei due sottosegretari di Stato quando trattisi di affari disciplinari degli impiegati addetti ad uffici centrali o ad enti territoriali da ciascuno dipendenti, e quando il Consiglio abbia a dar parere, sempre in applicazione della lettera *n*) dell'art. 9 del citato regolamento, su questioni di servizio riguardanti l'uno o l'altro dei due Ministeri.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e di disciplina debbono essere approvate da entrambi i ministri, posto che non siano intervenuti in Consiglio, o da quello di essi che non vi abbia preso parte, quando si tratti di personale e di servizi comuni ai due Ministeri. Saranno invece approvate dal solo ministro interessato, sempre che non abbia partecipato alla seduta, qualora la materia riguardi uno soltanto dei due Ministeri.

Art. 3.

Le disposizioni del regolamento speciale per l'Amministrazione centrale della guerra, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 219, sono applicabili al Ministero per la guerra e a quello per le armi e munizioni,

in quanto non siano contrarie alle disposizioni del presente decreto.

Art. 4.

Le promozioni nel personale, così centrale come dipendente, dei due Ministeri potranno avere effetto anche da una data anteriore a quella dei rispettivi decreti, in quanto esse non abbiano potuto essere effettuate per mancanza delle disposizioni disciplinanti la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Le disposizioni contenute nel presente decreto andranno in vigore dalla data del decreto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 30 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — GIARDINO — DALLOLIO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1586 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge comunale e provinciale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I sindaci, assessori e consiglieri comunali, che, durante la guerra, con le dimissioni rassegnate senza legittimi motivi, rendano necessario lo scioglimento dei rispettivi Consigli, sono responsabili, in proprio ed in solido, delle spese sostenute dai Comuni per le straordinarie gestioni, e ciò senza pregiudizio di altre eventuali responsabilità sia di natura penale, sia di natura patrimoniale.

La stessa disposizione si applica a quegli amministratori i quali compiano atti od incorrano in omissioni al fine di provocare in tal modo lo scioglimento dei Consigli medesimi.

La dichiarazione di responsabilità e la indicazione dei responsabili sono fatte, su richiesta del prefetto, o dei commissari, o su ricorso di qualsiasi contribuente nel Comune, dalla Giunta provinciale amministrativa in sede di tutela, con la procedura stabilita negli articoli 12 a 21 del regolamento approvato con Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

La facoltà di ricorrere al Governo del Re, prevista nell'art. 222 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico), è estesa a qualsiasi contribuente nel Comune. Contro il provvedimento del Governo è ammesso soltanto il ricorso al Re in via straordinaria, escluso ogni altro gravame presso qualsiasi giurisdizione.

La nota delle spese sostenute dal Comune è mensilmente resa esecutoria dal prefetto e rimessa, insieme con l'elenco dei debitori, all'esattore che ne cura la riscossione nelle forme e con i privilegi fiscali in vigore per le imposte dirette.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 1° ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 16 settembre 1917, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Murlo* (*Siena*).

ALTEZZA!

Dei 20 consiglieri assegnati al comune di Murlo, tre sono dimissionari, nove, tra i quali il sindaco e tutti gli assessori meno un supplente, si trovano sotto le armi. Dimessosi di recente anche l'unico assessore rimasto in carica, il Consiglio venne ripetutamente convocato per la sostituzione di lui: ma le adunanze all'uopo indette riuscirono deserte, mentre tutti i consiglieri disponibili, ad eccezione di uno malato, dichiararono per iscritto, di non essere disposti a far parte della Giunta, neanche come membri aggregati a mente del decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 85.

In tali condizioni, trovandosi l'Amministrazione nell'impossibilità di funzionare, ed essendo per contro necessario ed urgente procedere alla riorganizzazione dei servizi pubblici, che da indagini eseguite in luogo da un commissario prefettizio risultarono in istato di grave disordine, occorre provvedere allo scioglimento del Consiglio comunale per far luogo alla gestione straordinaria di un Regio commissario.

Al che - sul conforme parere reso dal Consiglio di Stato in adunanza del 12 settembre 1917 - provvede appunto lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge

comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Murlo, in provincia di Siena, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Gino Gigli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 1° ottobre 1917, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella stazione ferroviaria di Scorcetoli, provincia di Massa.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 7 aprile 1917:

Vedove.

Peduzzi Rosa di Palma Emilio, sold., L. 630 — Ermacora Attilia di Cantoni Giuseppe, id., L. 730 — Corredato Fortunata di Dal Negro Angelo, id., L. 730 — Anselmi Adele di Bruno Francesco, id., L. 680 — Oddo Maria di Grammatico Vito, id., L. 630 — Caserta Mattia di Guzzetta Stefano, id., L. 730 — Elli Angela di Castoldi Luigi, id., L. 630 — Zafei Giulia di Vanti Giambattista, id., L. 630 — Arvati Scolastica di Nonani Anselmo, id., L. 780 — Merli Ermelinda di Conti Giuseppe, caporale, L. 890 — Fallucca Antonia di Reina Vincenzo, soldato, L. 730 — Perrone Carolina di Cersosimo Giuseppe, caporale, L. 840 — Polo-Riva Giuliana di Brunetta Angelo, soldato, L. 630.

Fistarol Carolina di Secchi o Sechi Sebastiano, soldato, L. 680 — Bonifazi Giulia di Taborro Nicola, id., L. 630 — Cesana Benedetta di Orlando Sebastiano, id., L. 630 — Di Virgilio Maria di Saraceni Antonio, id., L. 630 — Bartario Giuseppina di Bazzani Carlo, id., L. 630 — Bal Maria di Perrod Lorenzo, id., L. 630 — Sonza Maria di Bianchi Giovanni, id., L. 680 — Lonzar Nerina di Peggion Antonio, caporale, L. 1720 — Mangoni Argentina di Botanici Agostino, soldato, L. 630 — Chimenti Caterina di Barberini Benvenuto, id, L. 680 — Imbroisi Luisa di Lo Gullo Domenico, id., L. 650 — Sciammarella Luisa di Scitano Vincenzo, id., L. 630.

Lanza Caterina di Maggi Cesare, soldato, L. 630 — Norscia Ciriaca di D'Alanno Rocco, caporal maggiore, L. 840 — Pessina Leonilda di Scampini Andrea, soldato, L. 630 — Meloni Isolina di Di Maro Gennaro, id., L. 680 — Lo Fiego Maria di Iannella Giovanni, id, L. 630 — Della Vittoria Emilia di Zignani Giovanni, id., L. 630 — La Vorghetta Teresa di Ialacci. Francesco, id., L. 630 — Vivaldi Antonia di Revelli Eugenio, id, L. 630 — Tieghi Argia di Coletta Primino, id., L. 630 — Gilioli Roberta di Benetti Riccardo, id., L. 730 — Urso Anna di Ardita Venerando, caporale, L. 890.

Mazzariello Angela di Galella Giuseppantonio, soldato, L. 630 — Regina Maria di Falcicchio Vincenzo, id., L. 630 — Pollini Alfonsina di Decembrini Virgilio, id., L. 680 — Bonato Giacinta di Cervellini Francesco, caporale, L. 840 — Di Stefano Nicolina di Ruolo Stefano, soldato, L. 630 — Gilli Annunziata di Magagnoli Giovanni, id., L. 630 — Cereda Genoveffa di Penati Michele, id., L. 630 — Colizzo Grazia di Marangelli Michele, id., L. 730 — Monti Angelica di Bettini Augusto, id., L. 630 — Bertagnon Rosa di Borasca Augusto, id., L. 630 — Casarotto Maria di Cumerlato Giuseppe, id., L. 730 — Quartaroli Pasqua di Tosi Carlo, id, L. 730 — Franzoni Veronica di Zani Lino, id., L. 630 — Marcoaldi Maria di Gibellieri Pietro, id., L. 630 — Campanile Grazia di Barretta Salvatore, id., L. 630.

Bioni Maria di Pastelli Andrea, caporale, L. 840 — Gambicorti Maria di Ceppatelli Vittorio, soldato, L. 630 — Trigiani Maria di Campobasso Giovanni, id., L. 630 — Lombardi Isabella di Vitillo Giuseppe, id., L. 630 — Ferragamo Maria di Ferrante Antonio, id., L. 630 — Diflorio Domenica di Coletta Domenico, id., L. 630 — Perna Felicita di Ruzzo Errico, id., L. 630 — Rizzo Elisabetta di Godano Francesco, id., L. 630 — Terazzi Rosalia di Malgaroli Martino, id., L. 630 — Cecchini Adorna di Dibiagi Sante, id., L. 630 — Carollo Francesca di Zanellato Ernesto, id., L. 630 — Campion Maria di Ferrari Primo, caporal maggiore, L. 940 — Signorini Rosa di Badinelli Rodolfo, soldato, L. 630 — Mottola Gaetana di De Falco Nazzareno, id., L. 630 — Barzagli Ida di Alpi Egisto, id., L. 630 — Bonacchi Alberta di Ieri Giulio, id., L. 630 — Rubino Maria di Trifoglio Boccuzzo Emilio, id., L. 780.

Avanzi Pierina di Gavazza Achille, soldato, L. 630 — Natangelo Carmela di Di Vita Palmerino, id., L. 630 — Iannicola Caterina di Venditto Giovanni, sergente, L. 1120 — Ossola Claudia di Caravati Michele, soldato, L. 630 — Colombaro Maria di Folgia Giuseppe, id., L. 630 — Introini Albina di Giorgetti Leone, id., L. 630 — Miceli Maria di Garritano Giacomo, id., L. 630 — Barsotti Marianna di Bertini Secondo, id., L. 680 — De Meo Lucia di Giacchetta Savino, id., L. 630 — Garofano Maria di Covino Giuseppe, id., L. 630 — Pistorello Oliva di Bontà Angela, id., L. 730.

Lepidi Orestina di Sidoli Alberto, soldato, L. 630 — Cataldi Maria di Ippoliti Giuseppe, caporal maggiore, L. 840 — Chierchia Felicia di Vaiano Angelo, soldato, L. 630 — Bartarelli Maria di Sgariglia Luigi, id., L. 630 — Cavalletti Alcita di Bodecchi Firmo, id., L. 630 — Bruno Fortunata di Suriano Giuseppe, id., L. 630 — Pincella Adele di Pellicciari Guglielmo, id., L. 630 — Sucapane Caterina di Guglielmi Antonio, id., L. 630 — Rosso Anna di Bolle Giuseppe, caporale, L. 840 — Ferraris Luigia di Stefenino Giovanni, id., L. 840 — Lavaioli Rosina di Gardini Cesare soldato, L. 680.

Froia Dorina di Pratissoli Roberto, soldato, L. 630 — Ferrara Maria di Sgroi Giuseppe, id., L. 630 — Di Lernia Lucia di Di Lernia Savino, id., L. 630 — Baggio Emilia di Bernardi Angelo, id., L. 680 — Bondi Ernesta di Fiori Pietro, caporale, L. 840 — Carletti Maria di Baraldi Ovidio, id., L. 840 — Solmi Luigia di Vaccari Adolfo, soldato, L. 630 — Mariotti Clementa di Maiocchi Gioacchino, caporal maggiore, L. 840 — Ercolano Teresa di Esposito Francesco, soldato, L. 630 — Casari Emma di Cavallini Celso, caporal maggiore, L. 990 — Giusti Adele di Tognetti Angelo, soldato, L. 630.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.

Con decreto Luogotenenziale del 23 agosto 1917:

Coni Giuseppe, applicato di 2ª classe delle imposte dirette, è stato confermato in aspettativa per infermità dal 1° agosto 1917 e per la durata di altri due mesi.

Con decreto Luogotenenziale del 2 settembre 1917:

Pezzoli Giulio, primo agente di 2ª classe delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° settembre 1917 e per la durata di un mese.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE PRIVATIVE - DIVISIONE IV

Avviso di concorso. — A tutto il giorno 25 ottobre 1917 è aperto il concorso fra ricevitori del lotto personalmente esercenti pel conferimento dei sotto indicati banchi a titolo di promozione:

NUMERO E SEDE di ciascun banco			COLLETTORIE che ne dipendono		PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari								Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del banco	Minimo dell'aggio medio effettivo con cui gli aspiranti possono utilmente concorrere	
					RISCOSSIONI				AGGI						
					Esercizi				Esercizi						
Numero	COMUNE e Provincia	Compartimento	SEDE	Riscossione media in base all'ultimo triennio	1914-15	1915-16	1916-17	Media	1914-15	1915-16	1916-17	Media		Se nominati prima della attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623	Se nominati dopo l'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623
								Primo esperimento.							
253	Ferrara	Venezia	—	—	129235	120512	119880	123209	7121	6817	6795	6911	9480	4229	4911
24	Torino	Torino	—	—	99953	98262	97957	98724	6097	6029	6018	6048	3800	3538	4048
11	Napoli	Napoli	—	—	111008	76605	88981	92198	6484	5164	5659	5769	3550	3315	3769
183	Catania	Palermo	—	—	78839	76238	67091	74056	5252	5148	4783	5061	5700	2748	3061
15	Venezia	Venezia	—	—	68198	59523	65185	64302	4826	4480	4707	4671	2475	2436	2671
312	Trapani	Palermo	Favignana	10781	70737	56704	57056	61499	4928	4368	4381	4559	4730	2347	2559
177	Bologna	Firenze	—	—	56400	53357	70870	60209	4356	4234	4934	4508	4635	2306	2508
179	Genova	Torino	—	—	39309	57907	66992	54736	3558	4416	4779	4251	4210	2100	2251
78	Codogno (Milano)	Milano	—	—	33611	27280	30678	30523	3215	2755	3039	3003	2350	Qualunque aggio (art. 1°, comma 3°, decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1083).	
46	Milano	Milano	—	—	23983	25322	29959	28088	2907	2579	2995	2827	1085	Id.	
122	Trinitapoli (Foggia).	Bari	Margherita di Sav.	7346	27103	21432	30509	26348	2738	2228	3029	2665	2030	Id.	
								Secondo esperimento. Con diminuzione del requisito d'aggio del 50 0/0 e del periodo di gestione personale nell'ultimo banco a soli due anni. (Art. 2 decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1083).							
191	Sampierdarena (Genova)	Torino	—	—	124501	112643	145941	12769	6957	6541	7706	7068	9825	2177	2534
								3°, 4° e 5° esperimento. Possono prendervi parte tutti indistintamente i ricevitori personalmente esercenti.							
62	Sesto San Giovanni (Milano)	Milano	Cusano Gorla	2748 8270	47839	37713	39885	41829	3094	3462	3593	3683	3220	—	—

Un quinto della parte eccedente le L. 1500 dell'aggio lordo annualmente liquidato, sarà attribuito alla Cassa sovvenzioni (art. 10 della legge 22 luglio 1906, n. 623); sull'intero ammontare dello stesso aggio lordo sarà trattenuto il 3 per cento a favore del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (art. 25 del regolamento 30 maggio 1907, n. 394).

Il concessionario ha, fra gli altri, l'obbligo dell'esercizio personale.

Le domande, stese in carta da bollo da lire una e corredate di tutti quei documenti che gli aspiranti credessero utile di produrre nel proprio interesse, dovranno essere inviate qualche giorno prima della scadenza del concorso, di guisa che possano giungere alla direzione compartimentale del lotto, da cui gli aspiranti dipendono, non più tardi del suindicato giorno 25 ottobre 1917 durante orario d'ufficio.

Le domande dovranno essere redatte secondo la seguente formula « il sottoscritto, ricevitore del lotto al Banco n. . . . . in . . . ., chiede di essere ammesso al concorso indetto con avviso in data 15 settembre 1917 per il conseguimento di uno dei Banchi qui sotto descritti in ordine di preferenza nei riguardi della sede più ambita ».

a) Banco n. . . . . . in . . . . .
b) Banco n. . . . . . in . . . .
c) . . . .

(Data e firma del richiedente)

Dalla Direzione generale delle privative,

Roma, 15 settembre 1917.

Per il direttore capo della divisione IV: A. SEMITECOLO.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

NUMERO di posizione	CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
603574	3.50 % (1902)	33858	Asilo infantile di Caslino d'Erba (Como) . . . . *L.*	52 50
596303	5 %	17513 assegno provvisorio	Legato pio per la recita del rosario nella sera del sabato di ciascuna settimana, nonchè per gli utensili per l'altare della Madonna del Buon Consiglio nella chiesa cattedrale di Montefiascone (Roma). Vincolata . . . . »	3 75
596946	»	17505 assegno provv.	Capitolo della cattedrale di Montefiascone (Roma). Vincolata . »	2 50
»	»	96702 assegno provv.	Massa capitolare della cattedrale di Montefiascone (Roma). Vincolata . . . . »	2 36
»	»	97328 assegno provv.	Cappellania e beneficiati nella cattedrale di Montefiascone (Roma) . . . . »	0 78
606796	3.50 %	104823	Chiesa della Madonna o cappella del Rosario in Stiffe (Aquila) rappresentata dall'investito pro-tempore . . . . »	45 50
»	»	112608	Coadjutoria curata di Stiffe sotto il titolo di cappella del Rosario di Stiffe (Aquila) . . . . »	21 —
»	3 %	30564	Intestata come la precedente . . . . »	3 —
606783	3.50 %	540004	Molajoni Giuseppe fu Cesare, interdetto, sotto la tutela di Ferruzzi Costantino, domiciliato in Viterbo (Roma) . . . . . . »	24 50
60067	5 % consolidato	75	Messina Lucietta fu Giuseppe, moglie di Giuliano Raffaele-Gabriele, domiciliata a Palazzolo Acreide (Siracusa). Vincolata . . . . »	310 —
601216	5 % P. N.	28241	Glorio Ottavio fu Francesco, domiciliato a Diano San Pietro (Porto Maurizio) . . . . »	750 —
607292	3.50 %	758306	Ilica Salvatore di Francesco, domiciliato a New York . . . »	280 —
607761	»	470994 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Sutera Pietro di Salvatore, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Palermo . . . . . » Per l'usufrutto: Errante Antonina fu Giuseppe, moglie di Sutera Salvatore, domiciliata in Palermo.	24 50
607760	»	42767	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Pogliano (Milano) . . »	367 50
598501	5 %	10674 assegno provv.	Arciconfraternita del SS.mo Nome di Maria in Roma pel legato di messe istituito da Flavia Mathoni, vedova Albacini. Vincolata . . . . »	1 28
»	»	10675 assegno provv.	Arciconfraternita del SS.mo Nome di Maria in Roma per molti lico Rinaldi. Vincolata . . . . »	0 91
»	»	10756 assegno provv.	Archiconfraternita del SS.mo Nome di Maria al Foro Traiano in Roma per l'eredità Farroni. Vincolata . . . . »	1 18
»	»	15543 assegno provv.	Cappellania Antinacci nella chiesa del SS.mo Nome di Maria in Roma. Vincolata . . . . »	0 31
»	»	101272 assegno provv.	Cappella di Sant'Ivo eretta nella chiesa del SS.mo Nome di Maria in San Bernardo al Foro Traiano (Roma). Vincolata . »	2 01
603998	3.50 %	136897	Leo Grazia di Antonino, moglie di Scarfi Michele di Salvatore, domiciliata in Lipari (Messina). Vincolata . . . . »	70 —

Roma, 30 settembre 1917.

Il direttore generale : GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con Reale decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano stato opposizioni notificate a questa direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

NUMERO di posizione	CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
599539	3.50 %	260925	Torrese Antonio fu Zaccaria, dom. a Canosa Sannita (Chieti). Vincolata	L.	7 —
598979	5 % P. N.	12754	Portinaro Giuseppe fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Pedello Caterina fu Battista, ved. Portinaro, dom. a Palazzolo Vercellese (Novara)	»	70 —
600359	3.50 %	282995	Bonino Maria Giuseppa Violante (detta Giovanna) fu Giovanni, minore, sotto la curatela del marito Tavella Giuseppe, dom. a Torino. Vincolata	»	192 50
598502	5 %	10621 Assegno provv.	Opera pia per li poveri infermi sotto l'invocazione di San Vincenzo de' Paoli nella parrocchia dei Santi Cosma e Damiano in Roma. Vincolata	»	2 50
598497	»	17181 Assegno provv.	Serlupi Crescenzi marchese Francesco, dom. in Roma. Vincolata	»	1 65
496886	»	102177 Assegno provv.	Canonicato Penitenziere nel Capitolo cattedrale di Terracina (Roma)	»	1 18
552027	3 %	3358	Chiesa Pievania di S. Giovanni Battista a Villamagna (Firenze)	»	18 —
598979 Str. n. 1	5 % P. N.	12752	Portinaro Caterina fu Giovanni Battista, minore sotto la tutela di Gagnone Giuseppe di Pietro, dom. a Palazzolo Vercellese (Novara)	»	10 —
»	»	12753	Portinaro Pietro fu Giovanni Battista, minore sotto la tutela di Gagnone Giuseppe di Pietro, dom. a Palazzolo Vercellese (Novara)	»	35 —
603849	3.50 %	721411	Zugaro Antonio di Enrico, dom. ad Artucchio (Aquila). Vincolata	»	21 —
597412	5 %	1201568 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Ferrantelli germane Caterina, moglie di Angelo Filipazzo, Giuseppa, moglie di Santo Trupia, e Leonarda, nubile, del fu Leonardo, tutte quali eredi indivise del detto loro padre, dom. in Castellamare del Golfo (Trapani) Per l'usufrutto: Pilara Maddalena fu Francesco.	»	30 —
597169	»	1222268 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Rizzi Ester fu Stefano, nubile, dom. in Milano Per l'usufrutto: Negri Angiola fu Luigi, ved. Rizzi Stefano.	»	1070 —
590219	3.50 %	300587	Scaringi Angelo fu Vito, dom. a Muro Lucano (Potenza)	»	175 —
»	»	361716	Ferrara Vincenza di Pio, moglie di Scaringi Angelo, dom. a Muro Lucano (Potenza)	»	175 —
597327	5 %	888016 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Bozelli Maria, Rosa, Giovanni, Pietro e Teresa del vivente Francesco, minori, sotto la patria potestà del padre, e prole nascitura dello stesso Bozelli Francesco, dom. a Castellamonte (Torino) Per l'usufrutto: De Rossi Teresa fu Felice, ved. di Bozelli Alessandro e Bozelli Maria Teresa fu Giovanni.	»	25 —
961962	»	1201476	[illegible] Trione di Amatrice (Aquila). Av[illegible]	»	10 —

NUMERO di posizione	CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
596508	5 % P. N.	27991	Porcelli Michele di Francesco, dom. a Vinchiaturo (Campobasso). Vincolata . . . . L.	Capit. 4000 — Rend. 200 —
»	5 % Consolidato	984	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	110 —
598199	5 %	6119 Assegno provv.	Cappellania Seconda Quotidiana nell'Altare della Pietà nella Basilica di San Pietro in Vaticano, ora nelle scuole cristiane in Roma presso Santa Maria dei Monti. Vincolata . . . . »	0 46
»	»	10734 Assegno provv.	Cappellania d'Innocenzo Ottavo in San Pietro in Roma. Vincolata . . . . »	0 09
»	»	16183 Assegno provv.	Cappellania Laicale Cannella nella Patriarcale Basilica Vaticana in Roma. Vincolata . . . . »	1 87
»	»	16184 Assegno provv.	Cappellania Rinaldi in San Pietro, Roma. Vincolata . . . . . »	0 64
»	»	23991 Assegno provv.	Cappellania Rinaldi in San Pietro - Roma. Vincolata . . . . . »	0 63
»	»	23992 Assegno provv.	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	0 63
»	»	17824 Assegno provv.	Cappella del Volto Santo in San Pietro in Vaticano - Roma. Vincolata . . . . »	0 47
»	»	17826 Assegno provv.	Legato Cervini. Vincolata . . . . »	1 41
»	»	17827 Assegno provv.	Legato Pio De Lerma in San Pietro in Vaticano in Roma. Vincolata . . . . »	1 41
»	»	95730 Assegno provv.	Cappellania De Cesaris nella Basilica vaticana in Roma. Vincolata . . . . »	0 98
602642	3.50 %	703883	Condoluci Sebastiano fu Francesco, dom. a Melicucco, frazione del comune di Polistena (Reggio Calabria). Vincolata . . . »	108 50
575441	5 % P. N.	20241	Congregazione di carità di Dolzago (Como) . . . . »	25 —
»	3.50 %	106140	Legati annui di culto e beneficenza a favore del comune e della chiesa di Dolzago (Como) disposti dal defunto Giambattista Piazzoni col testamento 10 aprile 1836, rappresentato dal parroco pro-tempore . . . . »	3 50
»	»	387811	Congregazione di carità di Dolzago (Como) . . . . »	35 —
»	»	556945	Intestata come la precedente . . . . »	133 —
»	4.50 %	14371	Legati di beneficenza disposti dal fu Giovanni Battista Piazzoni col testamento 10 aprile 1836 . . . . »	33 —
»	»	10536	Congregazione di carità di Dolzago (Como) pel legato Bonacina Baldassare fu Giuseppe Antonio. Vincolata . . . . »	21 —
»	»	10537	Congregazione di carità di Dolzago (Como). Vincolata . . . . . »	21 —
»	3.50 %	556944	Comune di Dolzago (Como). Vincolata . . . . »	332 50
602109	»	130945	Chiesa succursale di San Bernardo in Palo di Sassello (Genova) »	7 —
»	»	20261	Fabbriceria parrocchiale di San Bernardo di Palo in Sassello (Genova) . . . . »	56 —
597432	5 %	233910 Certificato di proprietà e di usufrutto	Congregazione delle Conferenze delle Sante Missioni per la proprietà e per l'usufrutto a Laurenza Luigi di Paolo, dom. in Napoli. Vincolata . . . . »	210 —
»	»	13409 (Napoli) 56829 (Dir. gen.) Assegno provv.	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	2 50
602306	3.50 %	17651	Coadiutoria di Trenno in Quarto Cagnino (Milano). Avvertenza di affrancamento . . . . »	73 50

Roma, 31 luglio 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI.

(Elenco n. 12). **2ª Pubblicazione per rettifiche d'intestazione**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Numero di posizione	Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
471500	3.50 %	363853	700 —	Ancillotti Leonilla, Adelina e *Luigia* di Giovanni Filippo, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino	Ancillotti Leonilla, Adelina e *Rosa-Luigia* di Giovanni Filippo, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 22 settembre 1917. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

(Elenco n. 12). **2ª Pubblicazione.**

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

ESTREMI DELLE RICEVUTE SMARRITE

N. ordinale portato dalla ricevuta	Data della ricevuta	Ufficio che rilasciò la ricevuta	Intestazione della ricevuta	Titoli del debito pubblico – Quantità – nominativi	Quantità – al portatore	Quantità – misti	Ammontare – Rendita	Ammontare – Capitale	Decorrenza
9839	4-1917	Banca d'Italia (Sede di Milano)	Castelli Luigia fu Giuseppe, nubile (Pos. numero 608065)	—	1	—	35 —	Cons. 3,50 %	1-1-1917
7433	6-6-1917	Banca d'Italia (Sede di Roma)	Faccini Giulio fu Antonio (Pos. n. 608064)	—	1	—	7 —	Cons. 3,50 %	1-1-1917
1298	9-7-1917	Banca d'Italia (Succursale di Pavia)	Schneider Teodoro di Teodoro, quale direttore della Banca « Credito commerciale di Pavia » (Pos. n. 608063)	—	5	—	73 50	Cons. 3,50 %	1-1-1917

Roma, 22 settembre 1917. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 8 ottobre 1917, in L. 148,53.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane **nella settimana dal giorno 8 al giorno 14 ottobre 1917, per daziati non superiori a L. 100, pagabili in biglietti, è fissato in L. 148,53**

MINISTERO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio interno.

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio, secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Luogotenenziale del 2 settembre 1917, accertato il giorno 6 ottobre 1917, da valere per il giorno 8 ottobre 1917:

PIAZZA	Chèque	Versamento telegrafico
Parigi (franchi)	133 93	—
Londra (lire sterline)	36 89	—
Svizzera (franchi svizzeri)	164 55	—
New York (dollari)	7 74	7 76
Buenos Ayres (pesos carta)	—	—
Cambio dell'oro	—	—

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno, nel giorno 6 ottobre 1917.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % netto (1906)	81.7987	0.9397
3.50 % netto (1902)	—	0.9397
3 % lordo	—	0.0493
5 % netto	91.2493	1.3425

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *6 ottobre 1917* — (Bollettino di guerra n. 865).

In Val di Daone (Chiese) la notte sul 5 nuclei nemici, che con l'appoggio delle artiglierie dei forti retrostanti tentavano attaccare le nostre posizioni, vennero respinti.

Sull'altopiano di Bainsizza, a nord del Vippacco e nel settore del Dosso Faiti (Carso) violenti duelli di artiglieria.

A sud di Podlaka, in azioni di pattuglie, catturammo qualche prigioniero.

Cadorna.

Comando supremo, *7 ottobre 1917* — (Bollettino di guerra n. 866).

La notte sul 6 l'avversario, favorito dal maltempo, eseguì un colpo di mano contro un nostro posto avanzato in regione Costabella (Val San Pellegrino), mentre con intenso tiro di interdizione tentava ostacolare l'arrivo dei rincalzi. Il giungere di questi e la resistenza del presidio ributtarono il nemico sulle sue posizioni di partenza.

Altri nuclei che tentarono analoghe azioni sulle Crode dei Longerini (Padola-Visdende) vennero scacciati col fuoco.

A sud di Tolmino le nostre batterie colpirono con nutrite raffiche numerose autocolonne in movimento.

Ad est di Gorizia nostri riparti, dopo breve ed efficace preparazione di fuoco, fecero ieri irruzione in alcune caverne sulle pendici settentrionali del San Gabriele, riportandone prigionieri un ufficiale e ventitre soldati.

Cadorna.

ROMA, 8. — L'ufficio del capo di stato maggiore della marina comunica:

Nella scorsa settimana catturammo in Adriatico una torpediniera austriaca; essa è entrata a far parte del nostro naviglio silurante.

Settori esteri.

Secondo un telegramma da Parigi, il Kronprinz non abbandona l'idea di far piegare il fronte francese sulla Mosa. Combattimenti preceduti da una violenta concentrazione di artiglieria si sono svolti da nord della quota 344 a nord del Bois de Chaume. Gli sforzi dei wurtemberghesi non hanno raggiunto alcun risultato, malgrado le sanguinose perdite e grazie alla precisione del terribile tiro di sbarramento e alla brillante resistenza dei fanti francesi, decisi a conservare ad ogni costo il terreno glorioso, sul quale da venti mesi si logorano e si dissanguano le migliori divisioni tedesche. In operazioni di ricognizione perfettamente riuscite e senza perdite i francesi hanno raccolto preziose informazioni.

In Fiandra il cannone tuona vigorosamente sul fronte di Ypres. È fuori di dubbio che gli inglesi non tarderanno a cercare di sfruttare la vittoriosa avanzata. L'opera compiuta il 4 corrente apre loro effettivamente le porte ad una manovra suscettibile di dare risultati più considerevoli di quelli già ottenuti.

Su questo fronte i prigionieri fatti dagl'inglesi nel settembre ascendono a 5296, compresi 146 ufficiali. Il materiale conquistato comprende 11 cannoni, 57 mortai da trincea e 337 mitragliatrici.

Nell'Africa orientale le forze tedesche sono strettamente premute dai movimenti convergenti delle colonne britannica, rodesiana e belga in direzione di Mangano, a sud-est di Lewale, e a sud di Mahenge.

In Mesopotamia gl'inglesi si fortificano sulle posizioni conqnistate intorno a Ramadie. Il bottino fatto da essi comprende il comandante turco Ahmed Bey con 145 ufficiali e 3420 uomini, 13 cannoni, 10 mitragliatrici, 1061 fucili, 710 scatole di cartucce, moltissime granate, materiale ferroviario, i pezzi di 5 locomotive smontate, parecchie miglia di binari ferroviari, 2 scialuppe a vapore, grande quantità di materiali metallurgici, vestiari, equipaggiamenti ed approvvigionamenti.

L'*Agenzia Stefani* comunica sulla guerra i seguenti telegrammi:

PIETROGRADO, 7. — Un comunicato del grande stato maggiore del 6 ottobre dice:

Fronte settentrionale — In direzione di Riga respingemmo con fuoco di fucileria e fuoco di artiglieria tentativi di piccoli reparti nemici di attaccarci nella regione di Skoul, a nord della strada di Pskow e ad est di Lemburg. — Fronti occidentale, sud-occidentale e rumeno — Fuoco di fucileria e ricognizioni di esploratori. — Sul fronte del Caucaso un audace raid di esploratori russi ha condotto alla cattura del conte Mayer, comandante dell'aviazione tedesca nel mar Nero.

Aviazione — Il 4 ottobre alle 13, trenta aeroplani nemici effettuarono un'incursione sulla città di Galatz gettando bombe che causarono vittime tanto nella popolazione civile quanto nelle truppe.

PARIGI, 7. — Il comunicato ufficiale delle ore 15, dice:

Attività delle due artiglierie nel settore Vauxaillon-Laffaux-Hurtebise e sulla riva della destra della Mosa, specialmente a nord della quota 344 e verso Bezonvaux.

In Champagne respingemmo ieri alla fine della giornata, un forte colpo di mano diretto sulle nostre trincee della fattoria di Navarin. Il nemico subì sensibili perdite e lasciò prigionieri nelle nostre mani, senza ottenere il menomo risultato. — **Nulla da segnalare** sul resto del fronte.

LONDRA, 7. — Il comunicato del maresciallo Haig, del pomeriggio di oggi, dice:

Durante la notte attività considerevole di artiglieria sul fronte delle operazioni — Effettuammo una felice incursione contro le posizioni nemiche a sud-est di Broodseinds, infliggendo perdite e riconducendo venti prigionieri e una mitragliatrice.

Un'incursione nemica, tentata a sud della strada Ypres-Commines, fu respinta.

Le truppe del Leicestershire effettuarono una riuscita incursione ad ovest del villaggio di Stetie.

Tempo piovoso e molto più freddo.

PARIGI, 7. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Nessuna azione di fanteria durante la giornata. La lotta di artiglieria è divenuta a momenti violenta nel Belgio, in vari punti del fronte dell'Aisne e sulla riva destra della Mosa.

LONDRA, 7. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera, dice:

Un'avanzata tentata dal nemico stamane all'alba a sud di Reutel è stata infranta dal nostro fuoco di fucileria e di mitragliatrici.

Verso sera il nemico ha effettuato un violento tiro di sbarramento contro la maggior parte del nostro fronte fra Broodseinde ed Hollebeke senza sferrare altro attacco.

L'artiglieria avversaria è stata attivissima oggi sul fronte di battaglia.

Sul rimanente del fronte nient'altro da segnalare.

Aviazione. — Il tempo sempre cattivo non favorì la cooperazione dei velivoli con l'artiglieria. Una tonnellata e mezzo di esplosivi è stata lanciata contro vari obiettivi compresa una stazione. I nostri aeroplani da combattimento sono usciti ogni volta che è stato possibile. Uno di essi non è ritornato. Anche un nostro velivolo da bombardamento non è ritornato dalla notte del 4 corrente.

Il ministro dell'agricoltura a Salerno

Il ministro dell'agricoltura, on. Raineri, proseguendo le visite, dirette a rendersi personalmente conto dell'applicazione di provvedimenti per la cerealicoltura, accogliendo l'invito delle associazioni agrarie salernitane, si recò il 6 corrente a Salerno, nella sede della Reale Società economica, per tenervi un discorso.

Aderirono con telegramma tutti i ministri e sottosegretari di Stato, molti senatori e deputati, il sindaco di Napoli, i sindaci della provincia di Salerno, i presidenti dei Consigli provinciali della Campania e le istituzioni agricole della regione.

La lettura del telegramma del presidente del Consiglio, on. Boselli, fu salutata da entusiastici applausi.

Dopo il saluto rivoltogli dall'avv. Fiorentino per le istituzioni agrarie della Provincia e dal sindaco, comm. Quagliarella, a nome della città, il ministro Raineri, cominciò con l'esaltare il contributo che l'agricoltura dà alla guerra, la quale quanto più si prolunga, tanto più, accanto agli aspetti bellici, si afferma l'importanza degli aspetti economici per la resistenza interna e per la stessa continuazione della lotta.

Perciò occorre che anche i produttori agrari tengano il loro posto di combattimento con tranquillo animo e con sempre maggiori accorgimenti tra le crescenti difficoltà che la guerra ad essi crea. Sempre più occorre che il Governo, nei modi possibili e pratici, intervenga a rendere meno difficile ed a sostenere il cómpito loro, in una economia che risente, come poche altre industrie, delle profonde perturbazioni dell'ora. Ed il compito del Governo è segnatamente grave, perchè le condizioni diverse dell'agricoltura delle singole regioni, richiedono provvidenze varie e ad esse reagiscono in modi difformi.

Parlando poi sulla politica dei prezzi il ministro disse che perchè

l'organizzazione delle aziende agrarie non si scomponga, occorre tutelare lo smercio rimuneratívo dei prodotti. Per i cereali il Governo tenne a regola l'aumentata spesa di produzione. I prezzi per il venturo raccolto 1918 vennero fissati per tutto il Regno in L. 52 ed in L. 60 al quintale, per i grani teneri e per i grani duri rispettivamente. Ma le aumentate difficoltà, le quali fortemente incidono sulle terre meridionali, hanno consigliato il Governo ad applicare una estensione del decreto sugli incoraggiamenti alla cerealicoltura, del 10 maggio 1917, a tutte le provincie del Mezzogiorno e delle isole, nel senso di ritenere la produzione ivi conseguita in condizione di eccezionale difficoltà, ond'è stato stabilito per il Mezzogiorno e per le isole un sopraprezzo di L. 7,50 per quintale di grano tenero e di L. 9 pel grano duro.

Ma al Governo spettava anche il compito di equilibrare, alle attuali necessità, la legislazione pel credito agrario.

In merito, il ministro affermò che, attraverso i recenti provvedimenti eccezionali, si è andato configurando un nuovo ordinamento del credito agrario. Esso, in fatto, era credito essenzialmente personale. I nuovi provvedimenti, adottati per il periodo della guerra, lo trasformano in credito prevalentemente reale, come risponde all'intima natura di esso; poichè il decreto 10 maggio, per le colture alimentari, allarga la base del privilegio nascente dalla legge, e facendolo consistere non più nel solo prodotto, che le somme tolte a credito hanno concorso a creare, ma in tutti indistintamente i prodotti del fondo, nei frutti pendenti e nelle derrate in magazzino. Fu necessario, perciò, sovvenzionare con mezzi di tesoro gl'Istituti di credito agrario, ma altri speciali provvedimenti legislativi furono presi in materia di credito per venire in aiuto delle Associazioni dei lavoratori che attendono alla coltivazione della terra in forma collettiva.

Tuttavia, nè prezzi rimunerativi, nè credito bastano da soli ad una economia agraria così soggetta a turbamento come l'attuale. Onde sorge il problema, in sè formidabile, dei mezzi colturali che si immedesima con quello della organizzazione agraria, tanto mutevole da luogo a luogo. A questo proposito il ministro disse che egli crede che al di là dell'azione degli organi creati durante la guerra, dagli uffici speciali presso il Ministero, ai delegati regionali, alle Commissioni provinciali di agricoltura e ai delegati locali di queste, sia da seguire quell'insieme di atti che valgano, fino al possibile, ad assicurare il funzionamento della azienda rurale, cellula della economia agraria. Ad alleviare la deficienza di mano d'opera, concorrono, in alcune zone di latifondo, le moto-aratrici di Stato. E poichè i lavori in corso, in Puglia, in Sicilia, in Campania ed in Maremma, si svolgono fra il consenso degli agricoltori e l'organizzazione si è dimostrata corrispondente alle necessità, si darà tutto l'incremento possibile all'iniziativa.

In quanto poi ai concimi azotati, di cui sono note le difficoltà, l'on. Raineri disse che lo stato ha dovuto assumersi il diretto trasporto marittimo delle fosforiti per la loro fabbricazione. E poichè l'aumento di prezzo del concime ha rese più frequenti le frodi nel commercio, il ministro annunciò un decreto in corso per combatterle, che confida vantaggioso specialmente ad alcune zone del Mezzogiorno, dove giustamente gli agricoltori non si sentivano abbastanza tutelati.

Dopo un accenno ai temperamenti equitativi introdotti in materia di contratti agrari, per incoraggiare specialmente la cerealicoltura durante la guerra, e ad altri minori provvedimenti per sussidiare l'uso dei concimi e dei semi selezionati e per dare incremento alle colture miglioratrici, l'on. ministro annunziò altri provvedimenti, e cioè la coltivazione delle terre « abbandonate » dal fittavolo e non coltivate dal proprietario, la difesa e l'incremento del patrimonio boschivo nazionale e la istruzione professionale dei contadini adulti.

Concludendo, l'on. Raineri disse che chi non abbia fede inconcussa in questo popolo d'Italia, per così gran parte fatto di rurali, non è degno dei destini di esso, che torneranno luminosi nelle feconde opere della pace. Non di quella pace, con cui il nemico tenta di avvelenare gli animi nostri, e senza impegnare sè a nulla, vorrebbe farci cadere le armi di mano; ma di quella sola che, conquistata per l'aspra via del sacrificio e dell'onore, come il Re prode e leale addita col fulgido esempio, ci lasci arbitri del nostro avvenire.

Il discorso del ministro Raineri - che per mancanza di spazio abbiamo dovuto riassumere - frequentemente interrotto da applausi, u salutato alla fine da una lunga e calorosa ovazione.

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il Principe Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, ha onorato, ieri l'altro, di una sua visita la Mostra delle impressioni di guerra esposte all'Associazione della stampa dai fratelli Cascella, entrambi soldati. S. A. R. osservò minutamente la Mostra, manifestando la sua ammirazione ad uno dei valorosi artisti presente alla visita.

Il ministro Comandini a Cesena. — Ieri, invitato dal Municipio e da parecchi sodalizi locali, l'on. ministro Comandini ha tenuto in quel Teatro comunale un discorso sul tema: « Necessità della resistenza », che frequentemente interrotto da applausi, fu alla fervida e patriottica chiusa coronato da una solenne ovazione.

La vendita di oggetti preziosi. — Il Ministero dell'interno ha impartito disposizioni ai prefetti perchè sia dagli agenti della forza pubblica esercitata una rigorosa vigilanza sulla vendita degli oggetti preziosi affinchè non avvenga che le disposizioni circa l'applicazione della tassa di bollo vengano violate. Il Ministero afferma che « questa tassa, accolta con grande favore dalla pubblica opinione, merita il più rigoroso sostegno di tutti i volonterosi, come quella che colpisce manifestazioni di agiatezza e di ricchezza ».

La vigilanza dovrà essere esercitata specialmente sulla vendita di oggetti preziosi senza la corrispondente iscrizione nel registro delle vendite e sulle false indicazioni del prezzo di vendita.

Necrologio. — Ieri mattina, dopo lunga malattia, decedeva in Roma l'onorevole Carlo Astengo, già prefetto del Regno, senatore dal 1896, presidente onorario del Consiglio di Stato. Nato a Savona nel 1835, l'eminente uomo dedicò il forte e austero ingegno alle discipline giuridiche, specializzandosi in quelle amministrative, nelle quali, per pubblicazioni molteplici e pregiate, per operosità e sperimentata competenza, conquistò fama ed autorità nell'Amministrazione dello Stato e in Parlamento.

A San Martino Valle Caudina, suo paese natio, è morto l'on. Girolamo Del Balzo, barone della Mensa, deputato al Parlamento dalla XV Legislatura ad oggi, già sottosegretario di Stato per le finanze e per l'agricoltura, e da ultimo tornato all'ufficio da lui prediletto di segretario della Camera, conferitogli dalle simpatie e dalla stima dei colleghi.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

WASHINGTON, 7. — Il Dipartimento di Stato pubblica senza commenti dispacci scambiati nel febbraio, marzo e maggio 1916 fra Bernstorff e Jagow, i quali costituiscono una straordinaria prova documentata dell'attività di Bolo e delle macchinazioni del servizio diplomatico della Germania.

Il presidente Wilson ha firmato la legge relativa ai crediti di guerra di 7 miliardi e 750 milioni.

LIMA, 7. — Il Congresso del Perù ha votato, con 105 voti contro 6, la rottura delle relazioni diplomatiche con la Germania, proposta dal Governo.

LIMA, 7. — Il Governo ha consegnato i passaporti al ministro di Germania.

MONTEVIDEO, 7. — La rottura delle relazioni con la Germania è stata approvata dal Senato con 13 voti contro 3, e dalla Camera con 74 voti contro 23.

MONTEVIDEO, 7. — Il Governo dell'Uruguay ha decretato la rottura delle relazioni con la Germania.

WASHINGTON, 7. — In seguito alla efficacia dei metodi degli alleati contro i sottomarini tedeschi, l'ufficio governativo dei rischi di guerra ha ridotto di circa un quarto il tasso delle assicurazioni sui bastimenti americani che traversano la zona di guerra.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.